

5. L'autorizzazione all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è rilasciata con provvedimento del dirigente della struttura competente e contiene:

- a) le prescrizioni e le indicazioni relative alle modalità di svolgimento dell'attività;
- b) le prescrizioni e le indicazioni da adottare per la salvaguardia della situazione geologica, idrogeologica e ambientale;
- c) le prescrizioni e le indicazioni relative alle attività finalizzate al ripristino dei luoghi e all'eventuale recupero ambientale dell'area estrattiva.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato, entro quindici giorni dall'adozione, al richiedente ed è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune o dei Comuni interessati per quindici giorni consecutivi.

7. L'efficacia dell'autorizzazione all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate dall'attività di coltivazione di cava o di asportazione di materiali litoidi dagli alvei. La garanzia deve essere costituita entro la data di inizio dei lavori e comunque non oltre centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione che ne determina anche l'ammontare e la durata.

8. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo è soggetto al pagamento del contributo di cui all'articolo 13.

9. Chiunque compia atto di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 75, comma 1. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 75, comma 3."

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di presentazione delle domande, nonché le norme tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei di cui all'articolo 61bis della [l.r. 5/2008](#), come introdotto dal comma 1, comprese le modalità di presentazione e le modalità di calcolo delle garanzie finanziarie ivi previste.

Art. 28

(Disposizioni relative alla Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste. Modificazione alla legge regionale 9 novembre 2010, n. 36)

1. L'ultimo periodo della lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 della [legge regionale 9 novembre 2010, n. 36](#) (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste), è sostituito dal seguente: "L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio è trattenuta dalla Fondazione che la riversa al fondo per l'incentivazione e il sostegno alla produzione cinematografica di cui all'articolo 12".

Art. 29

(Disposizioni in materia di miglioramento dell'efficienza energetica. Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13)

1. Il comma 5 dell'articolo 46 della [legge regionale 25 maggio 2015, n. 13](#) (Legge europea regionale 2015), è sostituito dal seguente:

"5. I mutui non possono avere una durata superiore a trenta anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento."

2. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 5, della l.r. 13/2015, come sostituita dal comma 1, si applica anche ai mutui già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui durata originaria può essere rinegoziata alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto di quanto previsto dal presente articolo.

3. I finanziamenti già concessi ai sensi dell'articolo 46 della l.r. 13/2015, anche in corso di preammortamento, il cui periodo di ammortamento originario previsto dal relativo contratto sia di durata non inferiore a quindici anni, possono essere rinegoziati nella durata massima non superiore, in ogni caso, a trenta anni, nel rispetto delle condizioni e modalità previste dalla deliberazione di cui al comma 2 e a condizione che il soggetto beneficiario non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che la società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) non abbia già avviato il procedimento esecutivo per il recupero coattivo del credito.

4. L'ammontare del capitale residuo dei finanziamenti già concessi ai sensi dell'articolo 46 della l.r. 13/2015, calcolato alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione della durata massima del finanziamento, può essere rimborsato in un periodo di tempo aumentato al massimo di quindici anni rispetto al periodo di ammortamento originario. Il capitale residuo è dato dalla somma della quota capitale delle rate ancora in scadenza alla predetta data.

5. Per le rate scadute e insolute alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione, restano fermi i termini di pagamento stabiliti nel contratto, con l'applicazione degli interessi di mora ivi previsti.

6. Ai fini della rinegoziazione di cui al presente articolo, i soggetti intestatari presentano apposita domanda a FINAOSTA S.p.A. entro il 31 ottobre 2018, corredata, qualora si tratti di imprese, della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

7. FINAOSTA S.p.A. effettua, qualora si tratti di imprese, il conteggio dell'equivalente sovvenzione lorda (ESL) e, verificata l'insussistenza delle condizioni ostative alla rinegoziazione ai sensi del comma 3, comunica le risultanze alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. Il dirigente della struttura regionale competente concede, con proprio provvedimento, l'aiuto alla liquidità derivante dalla rinegoziazione di cui al presente articolo.

8. Il piano di ammortamento dei finanziamenti derivante dalla rinegoziazione è modificato, per ciascun richiedente, dalla data di presentazione della domanda. In caso di rigetto della domanda presentata ai sensi del comma 6, FINAOSTA S.p.A. ripristina l'originario piano di ammortamento dei finanziamenti, con obbligo per l'interessato di restituzione della differenza tra l'importo originario della rata e quello ridotto per effetto dell'allungamento della durata, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente di cui al comma 7.

9. Tutti gli oneri derivanti dalla rinegoziazione sono posti a carico dei soggetti beneficiari della rinegoziazione.

Art. 30

(Proroga di termini. Modificazione alle leggi regionali 30 giugno 2014, n. 5, e 21 luglio 2016, n. 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 5 (Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27

(Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi), le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2. All'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1)), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" e: "31 dicembre 2031" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2018" e: "31 dicembre 2032";

b) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

Art. 31
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.